



# TRIBUNALE DI AVELLINO

(Artt.544 e segg.-C.P.P)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N 782/04 R.N.R.  
N 1087/06 R.G .

Sent. n° 63/08, 16 GEN. 2008  
Data del deposito \_\_\_\_\_

Data irrevocabilità \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg.Esec.

N. \_\_\_\_\_ Camp Pen

Redatta scheda \_\_\_\_\_

Il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino dr. Antonio Sicuranza alla pubblica udienza del 10/01/2008 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

## SENTENZA

Nei confronti :

RESIDENTE [REDACTED] nato il [REDACTED] Avellino, IVI  
[REDACTED]

GIA' CONTUMACE

## IMPUTATO

del reato di cui agli art.336 co. 1 c.p. perché, usava minacce consistenti nel presentare un atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Avellino in cui si ipotizza a carico della [REDACTED], pubblico ufficiale, (CTU nel proc.pen.n.1859/2000 rgnr PM – Procura di Ariano Irpino, conclusosi con decreto dispositivo del giudizio nei confronti di detto [REDACTED] una responsabilità a titolo di colpa professionale, ovvero negligenza, imprudenza ed imperizia in relazione a suddetta attività di CTU, così determinando nel suddetto consulente una situazione di apparente incompatibilità, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri od ad omettere, in tutto o in parte, atti del proprio ufficio (nella specie condizionare la testimonianza del CT del PM nel dibattimento relativo al citato procedimento penale nonché determinare la rinuncia ad incarichi già ricevuti).

**In Avellino tra il 2 dicembre 2003 ed il 12/03/2004**

Con l'intervento del Pubblico Ministero V.P.O d.ssa . De Asmundis

Difesa : [REDACTED] presente per delega.

Il P.M. : condanna a mesi 6 di reclusione

La parte civile : riconosce la penale responsabilità dell'imputato deposita conclusioni e nota spese.

La Difesa : assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato .

## FATTO E DIRITTO

Con decreto del 18 novembre 2005 la Procura della Repubblica disponeva la citazione a giudizio, dinanzi al Giudice monocratico di Avellino, di [REDACTED] perché rispondesse del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 c.p. in danno di [REDACTED] c.t. del P.M. nell'ambito del proc. pen. n. 1859/00 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Ariano Irpino e c.t.u. del Giudice civile nell'ambito delle cause civili 2935/00, 2936/00 e 705/01 R.G. Tribunale di Avellino.

All'udienza del 11.1.07 il difensore di fiducia del [REDACTED] munito di procura speciale, ha chiesto ed ottenuto la definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, sicché il giudicante ha acquisito il fascicolo del P.M.. Nel corso della citata udienza, quando è stata dichiarata la contumacia del [REDACTED] previa verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale, la [REDACTED] si è costituita parte civile.

Alla successiva udienza del 3.5.07 è stata acquisita copia della richiesta di archiviazione inoltrata dal P.M. il 19.1.07 (quindi documentazione rilevante ai fini della decisione sopravvenuta dopo l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato) al G.I.P. presso il Tribunale di Ariano Irpino del procedimento penale instaurato nei confronti della [REDACTED] per il reato di cui all'art. 348 c.p., a seguito di denuncia sporta nei suoi confronti dal [REDACTED] in data 1.4.05, quest'ultima acquisita d'ufficio (vds., in generale, l'art. 441 comma 5 c.p.p.) con ordinanza emessa all'udienza del 3.5.07 dopo che le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni.

All'udienza del 20.9.07, quindi, è stata acquisita copia della sentenza nr. 987/07 emessa dal Tribunale di Avellino il 5.6.07 -e cioè successivamente alle udienze già citate dell'11.1.07 e del 3.5.07- nella causa civile instaurata dal [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] per i motivi che saranno più avanti esaminati; a tale udienza, infine, il giudicante ha onerato la parte più diligente di depositare copia del provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Ariano Irpino in relazione alla già ricordata richiesta di archiviazione avanzata dal competente P.M. il 19.1.07, archiviazione disposta dal G.I.P. con provvedimento del 23-27.9.07 acquisito in copia nel corso dell'odierna udienza, quando le parti hanno concluso come riportato in epigrafe ed il Giudice ha emesso l'allegato dispositivo di sentenza.

Ritiene il giudicante che dal complesso degli elementi processuali divenuti utilizzabili a seguito della instaurazione del giudizio abbreviato, nonché della documentazione

acquisita in quanto sopravvenuta rispetto all'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, non residuano dubbi di sorta circa la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.

In punto di fatto emerge che:

- con provvedimento del 31.8.01 la Procura della Repubblica di Ariano Irpino, in persona della D.ssa Palladino, nominò [REDACTED], regolarmente iscritta nell'apposito albo dei periti e dei consulenti tecnici, consulente tecnico nell'ambito del proc. pen. n. 1859/00 R.G.N.R. P.M. Ariano Irpino, perché accertasse "se la sottoscrizione a nome di [REDACTED] nelle scritture private in sequestro (ricevute, buste paga) sia stata apposta contestualmente alla compilazione del testo della scrittura medesima" (vds. p. 2 della relazione di consulenza della Iuliano):
- in data 29.3.02 la [REDACTED] depositò il proprio elaborato di consulenza, integrato con ulteriore deposito del 22.11.02;
- anche sulla base della relazione di consulenza della [REDACTED], [REDACTED] a seguito dell'udienza preliminare del 27.5.03 venne rinviato a giudizio dal G.U.P. di Ariano Irpino per i reati di cui agli artt. 629 e 640 c.p. in danno di [REDACTED] (già dipendente, come commessa, della [REDACTED] di cui il [REDACTED] era amministratore), nonché in relazione a ben nove distinti episodi di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) afferenti a documentazione (buste paga, quietanze, ricevute di pagamento, ecc.) apparentemente riconducibile, nella sua integrità, alla [REDACTED];
- con ordinanze del 3.5.03 (proced. civ. nn. 2935/00 e 2936/00 R.G. Trib. Avellino pendenti tra [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l." la prima, e tra [REDACTED] e [REDACTED] la seconda; da evidenziare che di entrambe le società il [REDACTED] amministratore e comunque legale rappresentante) il Giudice civile Dott. Mari dispose consulenze grafologiche e nominò la [REDACTED] c.t.u.; con ordinanza del 2-3.5.03 il Giudice civile Dott. Feo, assegnatario della causa civile n. 705/01 R.G. Trib. Avellino vertente tra De [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l.", dispose analogo accertamento tecnico, con la nomina a c.t.u. sempre della [REDACTED];
- con atto di citazione datato 2 dicembre 2003 [REDACTED], assistito dal proprio procuratore, citò la [REDACTED] e [REDACTED], ausiliaria della [REDACTED]

nell'ambito dell'incarico conferitole dal P.M. di Ariano Irpino, dinanzi al Tribunale civile di Avellino per l'udienza del 12.3.04, chiedendo il risarcimento dei danni per essere sottoposto *ad un giudizio dibattimentale penale sulla scorta di due consulenze completamente sballate* (vds. p. 4 dell'atto di citazione e più in generale l'atto nel suo complesso);

- con istanze scritte depositate presso le cancellerie dei rispettivi Giudici civili il 17.12.03 (causa n. 705/01 R.G., Dott. Feo) ed il 4.2.04 (per le rimanenti cause in carico al Dott. Mari) il c.t.u. [REDACTED] chiedeva di essere esonerata dall'incarico "*per motivi di opportunità*" essendo in corso contenzioso con il Sig. [REDACTED] [REDACTED] (vds. testualmente le richieste al vaglio ed i consequenziali provvedimenti di sostituzione adottati dai Giudici civili precedenti);
- con sentenza 987/07 del 5.6.07, come già ricordato, il Tribunale civile di Avellino (D.ssa Iandiorio) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dal [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] e della [REDACTED] con atto di citazione del 2.12.03;
- con denuncia-querela presentata presso la Procura della Repubblica di Ariano Irpino l'1.4.05 (acquisita come visto d'ufficio in copia) il [REDACTED] chiedeva che si procedesse nei confronti della [REDACTED] in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p. sempre in relazione all'incarico affidatole nel procedimento penale n. 1859/00 R.G.N.R. P.M. Ariano Irpino;
- in relazione a tale denuncia il P.M. -a conclusione delle relative indagini - ha avanzato in data 9.1.07 richiesta di archiviazione del proc. pen. n. 450/05 R.G.N.R. instaurato nei confronti della [REDACTED] per il reato di cui all'art. 348 c.p., richiesta accolta dal G.I.P. di Ariano Irpino con il provvedimento acquisito in copia nel corso dell'odierna udienza.

Ciò premesso, occorre anzitutto ribadire come non vi sia alcuna perplessità nel riconoscere al consulente tecnico del P.M. ed al c.t.u. del Giudice civile la qualifica di pubblico ufficiale (*ex multis*, Cass. pen., sez. VI, n. 4062/99), sicché non vi è dubbio che tale ausiliario del P.M. o del Giudice possa essere soggetto passivo del reato di cui all'art. 336 c.p..

Per quel che interessa, è noto come gli elementi costitutivi del delitto in esame sono l'uso della violenza o minaccia tese a costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o ad omettere un atto del proprio ufficio.

Quello di cui all'art. 336 c.p. è un reato di mera condotta assistita da dolo specifico, che si consuma indipendentemente dal raggiungimento dello scopo prefissosi dall'agente o dalla possibilità, in concreto, da parte del pubblico ufficiale di soddisfare la pretesa cui la condotta intimidatoria dell'agente è volta.

Peraltro, ad integrare il delitto di cui all'art. 336 c.p. non è certamente necessaria una minaccia e/o violenza diretta o personale, essendo sufficiente l'uso di una qualsiasi coercizione anche morale, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale.

Così come il reato di cui all'art. 337 c.p., anche quello di cui all'art. 336 c.p. non ha come sua obiettività giuridica la tutela della incolumità fisica del pubblico ufficiale, bensì la libertà del medesimo di determinarsi al compimento degli atti del proprio ufficio.

Da ciò discende che ad integrare il delitto al vaglio è sufficiente qualsiasi comportamento palesemente o intenzionalmente aggressivo idoneo a limitare la libertà morale del pubblico ufficiale, in ciò dovendosi enucleare quella violenza che si traduce nella coartazione della volontà del soggetto investito di un *munus publicum*.

Deve pertanto affermarsi che si è indubbiamente in presenza di un comportamento costituente minaccia ove il ricorso alla giustizia si riveli essere il mezzo per il conseguimento di scopo illecito, estraneo al fine che è proprio dell'azione giudiziaria intrapresa (vds., nell'ipotesi peculiare di violenza costituente estorsione, già Cass. pen., sez. II, n. 12345/80; vds. quanto all'idoneità in genere delle azioni giudiziarie strumentali -o strumentalmente fatte temere- quali fonti di minaccia, Cass. pen., sez. II, n. 16618/03, Staniscia; sez. VI, n. 15805/05, P.M. in proc. Alagna).

Quantunque per violenza si intendesse genericamente lo spiegamento meccanico della forza fisica, è anche vero che è stata recepita ormai, dalla dottrina e quindi dalla giurisprudenza, una netta distinzione tra violenza propria e violenza impropria; la prima comprende ogni forma di energia fisica adoperata dall'agente sulla vittima per annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, laddove la violenza impropria comprende ogni altro mezzo -diverso dal mero esplicarsi di energia fisica- che produca il medesimo risultato (esclusa ovviamente la minaccia), come tutte quelle attività insidiose per mezzo delle quali il soggetto passivo del reato venga posto, totalmente o parzialmente, nell'impossibilità di volere o di agire secondo il proprio originario intendimento.

La causa civile intentata dal ██████ nei confronti della ██████ con atto di citazione del 2.12.03 assume allora, per quanto sinora precisato e per quanto sarà più avanti esposto, una forma sia di minaccia che di violenza impropria diretta a condizionare l'operato della ██████ nella sua veste di pubblico ufficiale.

Si è visto che il ██████ lamentava, con l'atto di citazione del 2.12.03, di essere stato sottoposto *ad un giudizio dibattimentale penale sulla scorta di due consulenze completamente sballate* della Iuliano, quando il relativo processo penale doveva ancora celebrarsi (ed infatti dalla citazione testi del P.M. del 2.10.03 inerente al proc. n. 1859/00 R.G.N.R. P.M. Ariano Irpino si evince che la prima udienza dibattimentale era stata fissata, dinanzi al Giudice monocratico di Ariano Irpino, per la data del 23.1.04).

E' evidente, allora, che dovendo l'indagato (e poi l'imputato) far valere le proprie censure avverso le conclusioni della ██████ all'interno del procedimento nella fisiologica dialettica tra accusa e difesa che è connaturale al dibattimento penale, tanto più se di stampo accusatorio (sollevando le relative eccezioni di nullità ed inutilizzabilità, confutando le stesse nel merito con l'ausilio di propri consulenti, contestando i risultati del c.t. con prove documentali e/o testimoniali) il previo avvio di una causa civile nei confronti del c.t. per vedersi risarcire il danno da stress da giudizio (domanda puntualmente disattesa dal Giudice civile di Avellino con la citata sentenza n. 897/07 del 5.6.07, per infondatezza della doglianza) deve qualificarsi una vera e propria forma di violenza impropria, giacché ricorso ad un'attività subdola che, come si vedrà, ha costretto la D.ssa ██████ (c.t. non solo del P.M., ma anche c.t.u. dei Giudici civili Dott. Mari e Dott. Feo già dal mese di maggio 2003) a determinarsi nel suo agire in modo diverso da come avrebbe voluto.

Il P.M. ascrive al ██████ di aver determinato a carico della Iuliano una situazione di apparente incompatibilità, per costringerla a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere, in tutto o in parte, atti del proprio ufficio (*nella specie condizionare la testimonianza del CT del PM nel dibattimento relativo al citato procedimento penale nonché determinare la rinuncia ad incarichi già ricevuti; vds. testualmente il capo d'imputazione*).

La prima ipotesi del P.M. trova puntuale riscontro nella successiva denuncia inoltrata dal ██████ in data 1.4.05 nei confronti della ██████ per il reato di cui all'art. 348 c.p..

Ed infatti, non avendo evidentemente la c.t. del P.M. mutato nel frattempo il proprio atteggiamento "accusatorio" nei confronti del [REDACTED] a seguito della citazione in sede civile del 2.12.03, il [REDACTED] stesso pose in essere una evidente condotta ritorsiva, denunciando la [REDACTED] in sede penale per abusivo esercizio della professione di perito e/o di consulente di cui all'art. 348 c.p., *notizia criminis* ritenuta infondata (anche per quanto attiene al ricorso all'opera della D.ssa [REDACTED]) dal P.M. e come tale archiviata dal G.I.P. di Ariano Irpino con provvedimento del 23-27.9.07.

Anche il secondo assunto del P.M. rimane pienamente comprovato dalle risultanze probatorie.

Difatti si è visto che la [REDACTED] venne nominata c.t.u. grafologo in tre distinte cause civili, che vedevano impegnato comunque il [REDACTED] come parte in giudizio nella sua qualità di legale rapp.te della [REDACTED] s.r.l." e della [REDACTED] s.r.l.", con ordinanze emesse il 2-3 maggio 2003 da due distinti Giudici del tribunale di Avellino.

Dall'esame degli scritti difensivi inerenti le tre distinte cause pendenti dinanzi al Tribunale civile di Avellino emerge che il [REDACTED] nella sua qualità di amministratore e comunque di legale rappresentante delle società già citate, aveva posto in essere attività di falsificazione di documentazione (tra cui riconoscimenti di debito: vds. causa [REDACTED] s.r.l."; falsificazione di fatture: vds. causa [REDACTED] s.r.l."; ricevute di pagamento: causa [REDACTED] s.r.l.") in modo del tutto analogo a quanto lamentato dalla [REDACTED] (e dalla cui denuncia-querela, come più volte ricordato, scaturì il procedimento penale n. 1859/00 R.G.N.R. Ariano Irpino a carico del [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 640-629 e 485 c.p.).

Avuta contezza che la propria condotta era stata smascherata dalla [REDACTED] in riferimento alla vicenda della sua ex dipendente [REDACTED] nell'ambito del proc. n. 1859/00 R.G.N.R. Ariano Irpino, e temendo che lo stesso soggetto, e cioè la [REDACTED], nominato consulente dai Giudici Mari e Feo, potesse fare altrettanto nell'ambito dei relativi giudizi civili, il [REDACTED] si precostituì una causa di astensione (e/o di ricusazione) del c.t.u. (vds. artt. 51, comma 1, n. 3 e 63, commi 1 e 2 c.p.c.), chiamandolo in giudizio con atto di citazione del tutto infondato e, se si vuole, abnorme per quanto più sopra già illustrato circa la normale fisiologia propria del procedimento penale.

Quanto illustrato resta confermato dalla tempistica degli accadimenti già esposti.

Difatti sulla base degli elaborati di consulenza della [REDACTED] (depositati nel 2002) il G.U.P di Ariano Irpino dispose il rinvio a giudizio del [REDACTED] a seguito dell'udienza preliminare del 27.5.03; la [REDACTED] venne nominata c.t.u. dai Giudici Dott. Mari e Dott. Feo con ordinanze del 2-3.5.03, con rinvio delle cause del Dott. Mari all'udienza del 9.7.03 (entrambe rinviate poi al 9.1.04 *pendendo trattative di bonario componimento*; vds. i relativi verbali di udienza) e con rinvio della causa del Dott. Feo all'udienza del 17.12.03 (vds. anche in tal caso il relativo verbale di udienza); in data 2.12.03 venne stilato l'atto di citazione nei confronti della [REDACTED] e della [REDACTED] per la successiva udienza del 12.3.04; tra i mesi di dicembre 2003 e febbraio 2004 [REDACTED], cui evidentemente era stato già notificato l'atto di citazione, depositò le tre distinte rinunce all'incarico di c.t.u. grafologo.

In altri termini è evidente che se [REDACTED] non avesse iniziato la causa civile nei confronti della [REDACTED], ella avrebbe portato a compimento i tre incarichi di c.t.u. grafologo disposti dai Giudici Dott. Mari e Dott. Feo.

Dovere del consulente tecnico è però quello di assumere l'incarico e illustrare al Giudice il risultato delle sue indagini (vds. art. 63 c.p.c., significativamente rubricato "Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente": *Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio*).

Avendo la Iuliano l'obbligo di prestare il suo ufficio e di portare a compimento gli incarichi conferitile dai Giudici civili, è solare che il venir meno a tale obbligo (*id est*: omissione) con la richiesta di esonero dall'incarico "per motivi di opportunità", è da porre in evidente collegamento eziologico con la violenza posta in essere dal [REDACTED] consistente nel ricorso al capzioso atto di citazione più volte mentovato, ciò che integra, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, il reato di cui all'art. 336 c.p..

L'aver qualificato il P.M. la condotta complessiva del [REDACTED] come minaccia (vds. ancora l'imputazione) non può avere, ovviamente, alcun effetto sul principio della correlazione tra l'imputazione e la sentenza, non emergendo nel caso di specie alcuna diversità del fatto da come descritto nel decreto di citazione a giudizio.

Il fatto è rimasto acclarato così come puntualmente enunciato dal P.M., anche se la condotta del [REDACTED] va inquadrata ora nel *genus* della minaccia (in riferimento all'attività espletata dalla Iuliano quale ausiliario del P.M.), ora nel *genus* della violenza, così come già spiegata, in relazione alla qualifica di c.t.u. della [REDACTED] nei processi civili.

Peraltra violenza o minaccia sono nella fattispecie incriminatrice, sebbene disgiunte dalla congiunzione "o", una sorta di endiadi aventi la medesima efficienza causale sull'evento penalmente rilevante.

Solo per completezza dell'esame sul punto, d'altro canto, è noto che il Giudice può finanche dare una diversa qualificazione giuridica del fatto storico che rimanga identico così come contestato in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico del reato, tutte componenti che nel caso al vaglio non risultano minimamente intaccate dall'avvenuta qualifica della condotta del Moschella anche come violenza anziché solamente come minaccia.

L'attività "procedimentalizzata" del ██████████ come puntualmente riportata sinora, d'altro canto, non lascia residuare alcun tipo di dubbio sulla cosciente volontà dell'imputato di porre in essere una condotta innegabilmente lesiva delle attribuzioni della ██████████, essendo finalizzata a neutralizzare l'operato di un consulente pernicioso per i propri interessi, ciò che non consente di attribuire alcuna rilevanza al fatto che l'atto di citazione del 2.12.03 fosse stato approntato da un avvocato, stante la necessità della difesa tecnica nel giudizio civile (vds. art. 82 c.p.c.), cosciente volontà del ██████████ che riemerge con tutta evidenza nel successivo atto di denuncia penale dell'1.4.05, redatto e sottoscritto solamente dal ██████████.

In favore del reo, in ragione della gravità complessiva della sua condotta, non possono essere concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

Quanto alla pena, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, a quelli di cui ai numeri 1 del comma 1 e 2, stimasi equo condannare ██████████, previa la diminuzione di un terzo per la scelta del rito, a quella di mesi otto di reclusione (p.b. anni uno di reclusione, diminuita di un terzo ex art. 442, comma 2, c.p.p.).

Per legge consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

La pendenza presso il Tribunale di Ariano Irpino di altro processo penale con imputazioni anche assai gravi (segnatamente il reato di cui all'art. 629 c.p.), nonché la condotta complessiva del ██████████ come emerge anche dalla lettura degli atti processuali civili esaminati, sono elementi che non consentono di formulare, in favore del reo, un giudizio prognostico favorevole per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, laddove le stesse circostanze

impongono di demandare al Giudice dell'esecuzione la questione relativa all'applicazione dell'indulto ex art. 1 L. n. 241/06.

Ai sensi dell'art. 185 c.p., inoltre, il [REDACTED] va condannato al risarcimento del danno in favore della [REDACTED] costituitasi parte civile, danno da liquidarsi in separata sede, avendo la stessa parte civile quantificato in modo apodittico lo stesso in € 73.000 nelle sue conclusioni scritte.

A mente dell'art. 541 c.p.p., infine, il [REDACTED] va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, D.ssa [REDACTED], spese che si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice, visti gli artt. 442, 533-535 c.p.p., dichiara [REDACTED] colpevole del delitto ascrittogli, e con la diminuzione di un terzo per la scelta del rito lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538-539 c.p.p., condanna [REDACTED] al risarcimento del danno in favore di [REDACTED], costituitasi parte civile, danno da liquidarsi in separata sede.

Visto l'art. 541 c.p.p., condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED], costituitasi parte civile, che liquida in € 2.500 di cui € 2.200 per onorario, oltre accessori come per legge.

Avellino, 10 gennaio 2008.

IL CANCELLIERE C.I.O.  
Sig. Vincenzo Giordano

**IL GIUDICE**

Dott. Antonio Sicuranza

*Antonio Sicuranza*